Anche quest'anno è in pagamento da luglio la cosiddetta "quattordicesima" introdotta dalla legge n.127 del 2007, sulle pensioni di importo basso.

A beneficiare sono oltre 3 milioni e 300 mila pensionati di età pari o superiore a 64 anni, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne, con importi di pensione attualmente inferiori a 702 Euro mensili, pari a 9.132,82 Euro l'anno.

Detta somma aggiuntiva non è uguale per tutti ma è stata articolata in relazione all'anzianità contributiva raggiunta dal pensionato, così come indicato nella tabella.

I requisiti

Il beneficio spetta, dunque, se il pensionato possiede, oltre l'età pari o superiore a 64 anni, anche il requisito reddituale, che viene aggiunto se l'interessato può far valere un reddito complessivo individuale, relativo all'anno di riferimento, non superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti.

Questo vuol dire che per poter percepire l'intero aumento non bisogna superare per il 2011 un reddito complessivo individuale fino a 9.132,82 Euro. Nel caso in cui, invece, il reddito personale sia di poco superiore ad esso, la somma aggiuntiva viene proporzionalmente ridotta.

Se si considera, per esempio, un titolare di pensione diretta del fondo lavoratori dipendenti con un'anzianità contributiva di 20 anni e con il possesso del reddito annuale di sola pensione ammontante a 9.300 Euro, la somma aggiuntiva spettante è pari a 252,82 Euro complessivi (9.132,82 + 420 – 9.300).

Sempre nella tabella sono indicati i limiti di reddito 2011 oltre i quali non si ha diritto a nessuna somma aggiuntiva.

Quali redditi

Ai fini della quantificazione dei limiti reddituali, occorre considerare tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli. Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali, in altre parole bisogna denunciare tutto eccetto redditi provenienti da:

- la casa da abitazione;
- l'indennità di accompagnamento;
- gli importi dei trattamenti di famiglia;
- le somme riscosse per i trattamenti di fine rapporto, comunque, denominati (Tfr, Tfs, ecc.);
- gli importi arretrati soggetti a tassazione separata.

La quattordicesima è esentasse e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né per il riconoscimento di altre prestazioni previdenziali assistenziali.

La domanda

Ai pensionati che già l'hanno percepita nel 2007, 2008, 2009 e 2010 la quattordicesima viene pagata regolarmente con la rata di Luglio.

Mentre coloro che compiono 64° anno di età nel corso del 2011 devono presentare un'apposita domanda con allegata la dichiarazione da cui risulta che il loro reddito personale non supera li limite di legge.

L'importo in questo caso viene corrisposto in tanti dodicesimi per quanti sono i mesi in cui spetta, considerando comunque mese intero quello in cui è stato compiuto il 64° anno di età. E' importante a questo punto ricordare che per presentare detta domanda, per verificare il giusto ammontare della somma erogata da parte degli Istituti Previdenziali, per presentare le relative richieste di mancato riconoscimento e/o adeguamento dell'importo, gli uffici del Patronato 50&Più Enasco, presenti in ciascuna provincia, sono gratuitamente a disposizione per fornire tutti i chiarimenti del caso.

Una impostazione preconcetta

Va sottolineato, infine, che per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coldiretti) sono stati stabiliti (v. tabella) tre anni in più di contribuzione nelle relative tre fasce di anzianità contributiva legate agli aumenti pensionistici.

 ${\sf E}'$ questa una impostazione preconcetta che differenzia ancora una volta il lavoro autonomo da quello dipendente.

Non si comprendono, infatti, i motivi per i quali un trattamento di sostegno al reddito che deriva da risorse a carico della collettività possa poi differenziare i pensionati a seconda dell'appartenenza all'una o all'altra categoria.

E' per questo che **l'Associazione 50&Più** – insieme al CUPLA Coordinamento Unitario dei Pensionati Lavoro Autonomo – ha promosso, già dal 2007 una costante azione di protesta per sottolineare che il trattamento differenziato tra categoria di pensionati, a prescindere dalla sua entità effettiva, viola ogni principio di giustizia sociale ed è in contrasto con i principi costituzionali.

Questi aumenti di pensione sono finanziati dallo Stato e non legati alla storia contributiva di ciascuno. Da ciò deriva che ogni discriminazione basata sull'appartenenza a categorie lavorative durante la vita attiva si presenta non solo contraria all'articolo 3 della Costituzione, ma anche, e soprattutto, errata dal punto di vista della giustizia sociale.

Anni di contribuzione		Somma aggiuntiva intera	
Dipendenti	Autonomi	annua (in Euro)	2011
Fino a 15	Fino a 18	336	€ 9.468,82
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420	€ 9.552,82
Oltre 25	Oltre 28	504	€ 9.636,82

spettante in base all'anzianità contributiva (€ 336, € 420, €504)